

## Lettera aperta alla Presidente della Giunta regionale della Regione Umbria

### Petizione ex art.20, comma 3, dello Statuto regionale e art.61 della l.r. n.14 del 2010

\* \* \* \* \*

Alla Presidente della Giunta regionale della Regione Umbria

Agli Assessori della Giunta regionale della Regione Umbria

*(posta certificata: regione.giunta@postacert.it)*

Al Presidente del Consiglio regionale della Regione Umbria

Ai Consiglieri del Consiglio regionale della Regione Umbria

*(posta certificata: cons.reg.umbria@arubapec.it)*

LORO SEDI

\* \* \* \* \*

Oggetto:

- Richiesta di dimissioni dell'Assessore regionale Silvano Rometti;
- Istanza alla Presidente della Giunta regionale della Regione Umbria: (1) per la revoca o l'annullamento d'ufficio della DGR n.40 del 23 gennaio 2012 e della DGR n.494 del 7 maggio 2012; (2) per la revoca della delega sulle energie rinnovabili o della nomina dell'assessore regionale Silvano Rometti ex art.65, comma 2, lett. g) e h) dello Statuto della Regione Umbria; (3) per il recepimento nel Regolamento regionale 29 luglio 2011, n.7 recante la "Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili" e nella "Strategia regionale per la produzione di energia da fonti rinnovabili" approvata con DGR 29 luglio 2011, n.903 della Convenzione di Aarhus, della Convenzione sulla Diversità Biologica, della Strategia Nazionale sulla Biodiversità, della disciplina comunitaria in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e per l'attuazione del Codice per l'ambiente (D.Lgs. 152/2006) per la parte relativa alla trasparenza (artt.14, 20-24) nei provvedimenti della Giunta Regionale.
- Petizione al Consiglio regionale della Regione Umbria, ex art.20 dello Statuto della Regione Umbria ed art.61 della l.r. n.14 del 2010, per il recepimento nella normativa regionale della Convenzione di Aarhus, della Convenzione sulla Diversità Biologica, della Strategia Nazionale sulla Biodiversità, della disciplina comunitaria in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e per l'attuazione del Codice per l'ambiente (D.Lgs. 152/2006) per la parte relativa alla trasparenza (artt.14, 20-24) nei provvedimenti della Giunta Regionale.

# # # # #

IL COORDINAMENTO REGIONALE PER LE ENERGIE RINNOVABILI, in persona del Presidente *pro-tempore* Avv. Gianfranco Angeli, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Urbano Barelli, in Perugia alla Via Cesare Beccaria n.11;

premesso che:

- il 2 marzo 2013 e successivamente il 16 marzo quarantasei comitati ed associazioni sorti in Umbria per contestare la dannosa localizzazione degli impianti di energia rinnovabile hanno costituito il "Coordinamento regionale sulle energie rinnovabili";
- il suddetto Coordinamento è stato costituito per rafforzare l'opposizione al progetto di pale eoliche sul Monte Peglia (comuni di San Venanzo e Parrano) e per il gravissimo danno al paesaggio e alla biodiversità della zona che la sua realizzazione provocherebbe in tutto l'Orvietano;
- il Coordinamento ha tenuto a precisare sin dal momento della sua costituzione che non è contro le energie rinnovabili in quanto tali ma contro la loro localizzazione e diffusione in zone di pregio che non tiene conto delle peculiarità dei territori e del paesaggio ed i pericoli per la biodiversità dell'Umbria;

per evitare che il territorio regionale sia stravolto dalle pale eoliche, dalle distese di fotovoltaico a terra e dagli impianti industriali a biomasse e biogas, dall'uso di CDR/CSS negli impianti energivori, il Coordinamento ha chiesto che le amministrazioni garantiscano la massima partecipazione democratica ai procedimenti amministrativi di autorizzazione di tali impianti e, come prevede la Convenzione di Arhus, assicurino la partecipazione dei cittadini fin dal deposito dei progetti e non dopo che sono stati approvati;

- hanno già aderito al Coordinamento le seguenti associazioni: Italia Nostra (Umbria), Amici della Terra (Orvieto), Accademia Kronos (Umbria), ISDE (Umbria), WWF (Orvieto), Italia Nostra (Orvieto), Italia Nostra (Castiglione del Lago), Altura (Umbria), Mountain Wilderness (Umbria), Associazione di promozione sociale Artemide(Orvieto), Associazione Altra Città (Orvieto), Associazione Il Ginepro (Allerona), Associazione "ReSeT" – Rete di Salvaguardia del Territorio (Toscana), Associazione sviluppo sostenibile e salvaguardia Alfina (Acquapendente), Associazione La Renara per l'ecosviluppo del territorio (Castel Giorgio), Associazione "Un'altra Gubbio" (Gubbio), Associazione Sibilla Appenninica, CAI (Terni), Italia Nostra (Perugia), Centro Studi Ornitologici "Antonio Valli" (Todi), Italia Nostra (Foligno), Associazione Le Coste, Associazione Ya basta! (Perugia), Italia Nostra (Terni), Italia Nostra Valnerina, ed i seguenti Comitati di cittadini: Comitato Tutela Monte Peglia (S. Venanzo), Cooperativa La Terra Comune (S. Venanzo), Comitato contro l'eolico (Parrano), Comitato Nazionale c. Fotovoltaico & Eolico Aree Verdi e Naturali (Acquapendente), Comitato Interregionale Salvaguardia Alfina –CISA- (Orvieto), Comitato per la Difesa della Salute e del Territorio (Castel Giorgio), Comitato tutela e valorizzazione Valli Chiani e Migliari (Ficulle), Comitato per la qualità della vita del Basso Chiani (Orvieto), Comitato Amici di Rocca Ripesena (Orvieto), Comitato contro il carbone ENEL (Gualdo Cattaneo), Comitato No Biomasse (Val Fabbrica), Comitato No tubo (Umbria), Comitato Tutela da biomasse (S.Egidio), Comitato per la tutela dell'ambiente e della salute del comune di Arrone (Arrone), Comitato difesa ambiente Valnerina, Comitato Pro-acqua Gualdo (Gualdo Tadino), Comitato difesa ambiente di Costano (Costano), Comitato tutela patrimonio ambientale (Acquasparta), Comitato Spontaneo per il verde cittadino (Perugia), Coordinamento regionale umbro rifiuti zero (Umbria), Coordinamento regionale umbro Terre Nostre (Umbria).
- Presidente pro tempore del Coordinamento per i primi sei mesi è stato nominato il Presidente di Italia Nostra Umbria, Gianfranco Angeli;

Considerato che:

## **1. Sulla partecipazione ai procedimenti amministrativi per le energie rinnovabili.**

**1.1.** Il Coordinamento chiede che venga garantita un'adeguata e maggiore partecipazione pubblica ai procedimenti amministrativi di autorizzazione all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

**1.2.** La Convenzione di Aarhus, ratificata con la legge n.108 del 16 marzo 2001, riconosce che, in materia ambientale, "un migliore accesso alle informazioni ed una più efficace partecipazione pubblica nei processi decisionali, possano migliorare la qualità e l'applicazione delle decisioni, contribuire alla consapevolezza diffusa riguardo le tematiche ambientali, fornire all'opinione pubblica l'opportunità di esprimere le proprie necessità e permettere alle autorità di prendere atto di tali preoccupazioni".

L'art.6, comma 4, della stessa Convenzione prevede che ogni amministrazione pubblica deve "permettere la partecipazione del pubblico sin dai primi momenti della procedura, quando tutte le opzioni sono aperte e possa aver luogo l'effettiva partecipazione pubblica".

**1.3.** Il decreto ministeriale 10 settembre 2010 n. 47987, nel dettare le linee guida statali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, dedica la Parte IV all'"Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio".

Tra i "criteri generali" ivi indicati quali elementi per la valutazione positiva dei progetti, al punto 16.1. lett.g) è indicato "il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione".

**1.4.** Con l'art.6 della direttiva 2011/92/UE, l'Unione europea ha recepito la Convenzione di Aarhus e previsto che il pubblico debba essere informato "in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale" e ben prima che sul progetto si pronunci l'amministrazione pubblica.

**1.5. Insufficiente trasparenza nei procedimenti della Giunta regionale.** La lista delle delibere di Giunta, solo dopo sollecitazioni da parte dell'associazione Amici della Terra di Orvieto, viene pubblicata nel sito della Regione nella sezione "pubblicità legale", ma ad oggi non è possibile ottenere i documenti se non dopo lunghe ed estenuanti ricerche. Si ricorda che la pubblicazione è prevista sia dalla Legge n. 241/90 modificata e integrata dalla Legge n. 15 /2005 e dal D.L. n. 35/2005 (art. 1:Principi generali dell'attività amministrativa; art. 26: Obbligo di pubblicazione), che dal D. Lgs. 150/2009 che rafforza ulteriormente le disposizioni sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

**1.6. Carente attuazione degli artt. 14 e 20-24 del D.Lgs. n. 152/2006.** L'accesso all'informazione della Regione Umbria nell'ambito delle procedure di VIA e VAS risulta in alcuni aspetti del tutto carente. Infatti, pur essendo previsti dalla normativa nazionale vigente (D. Lgs. n. 4/2008, di modifica del D. Lgs. n. 152/2006), la Regione non rende consultabile sul suo sito la documentazione relativa alle istanze di VIA, VAS e assoggettabilità alla VIA (screening). Gli obiettivi di informazione e partecipazione del pubblico nelle questioni ambientali risultano nella pratica disattesi e non viene garantito da parte della Regione Umbria il diritto ad una partecipazione informata dei cittadini ai processi decisionali relativi al futuro sviluppo del proprio territorio.

\* \* \* \* \*

## **2. Sulla tutela della biodiversità.**

**2.1.** Il Coordinamento chiede che venga data attuazione alla Convenzione sulla Diversità Biologica ed alla Strategia Nazionale per la Biodiversità approvata dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 7 ottobre 2010.

**2.2.** L'art.12, comma 7, del D.Lgs. n.387 del 2003, che detta i principi fondamentali in materia di energie rinnovabili, precisa che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, **ma che nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle "disposizioni" in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla tutela della biodiversità.**

La biodiversità è tra gli indicatori più rilevanti della qualità e della sostenibilità ambientale ed è essenziale alla stabilità degli ecosistemi in quanto conferisce loro la capacità di resistere alle variazioni e alle 'interferenze'. La biodiversità è l'indicatore per eccellenza della sostenibilità.

**2.3.** La tutela della biodiversità è oggetto della Convenzione sulla Diversità Biologica (Rio de Janeiro 1992) che è stata ratificata dall'Italia con la legge n.124 del 14 febbraio 1994.

Gli obiettivi di detta Convenzione *"sono la conservazione della diversità biologica, l'utilizzazione durevole dei suoi elementi e la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche"* (art.1), mentre nel preambolo si precisa che *"la conservazione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica rivestono un'importanza critica per **soddisfare i bisogni alimentari, sanitari** ed altri della crescente popolazione del pianeta"*.

L'art.6 della citata Convenzione dispone che ciascuna parte *"svilupperà **strategie, piani o programmi nazionali per la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica**"*.

**2.4.** L'art.117 della Costituzione stabilisce che la potestà legislativa è esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti *"dagli obblighi internazionali"*, tra i quali rientra la citata Convenzione sulla diversità biologica.

**2.5.** L'Italia ha dato esecuzione alla Convenzione sulla Diversità Biologica con l'«**Intesa sulla "Strategia nazionale per la biodiversità", predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art.6 della Convenzione sulla diversità biologica, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n.124**» sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 7 ottobre 2010, Repertorio n.181/CSR.

Nella stessa "Strategia Nazionale per la Biodiversità" (di seguito: Strategia) si legge che *"la biodiversità e i servizi ecosistemici, nostro capitale naturale, sono conservati, valutati e, per quanto possibile, ripristinati, per il loro valore intrinseco e perché possano continuare a sostenere in modo durevole la prosperità economica e il benessere umano nonostante i profondi cambiamenti a livello globale e locale"* (p.13).

**2.5.1.** Tre sono gli obiettivi strategici individuati nella Strategia:

- **il primo:** *"Entro il 2020 garantire la conservazione della biodiversità, intesa come la varietà degli organismi viventi, la loro variabilità genetica ed i complessi ecologici di cui fanno parte, ed assicurare la salvaguardia e il ripristino dei servizi ecosistemici al fine di garantirne il ruolo chiave per la vita sulla Terra e per il benessere umano."*;
- **il secondo:** *"Entro il 2020 ridurre sostanzialmente nel territorio nazionale l'impatto dei cambiamenti climatici sulla biodiversità, definendo le opportune misure di adattamento alle modificazioni indotte e di mitigazione dei loro effetti ed aumentando la resilienza degli ecosistemi naturali e seminaturali."*;
- **il terzo:** *"Entro il 2020 integrare la conservazione della biodiversità nelle politiche economiche e di settore, anche quale opportunità di nuova occupazione e sviluppo sociale, rafforzando la comprensione dei benefici dei servizi ecosistemici da essa derivanti e la consapevolezza dei costi della loro perdita."* (p.13-14).

La tutela della biodiversità comprende numerose aree di lavoro tra le quali l'agricoltura e l'energia.

**2.5.2.** Con specifico riferimento all'agricoltura, nella Strategia si legge che *"il ruolo svolto dall'agricoltura a favore della tutela e della promozione della biodiversità rischia di essere compromesso dall'espansione urbanistica e infrastrutturale e dai fenomeni speculativi legati alla ricerca di suoli agricoli da destinare alla realizzazione di impianti per l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili".* I dati ISTAT mostrano una diminuzione della SAU dal 1950 al 2000 la SAU in Italia si è ridotta di circa 5 milioni di ettari di cui il 40% è divenuto incolto improduttivo; la superficie improduttiva è attualmente valutata pari al 15% della superficie nazionale con punte del 30% della penisola" (pag.55).

**2.5.3.** Più avanti, nello stesso documento, nella parte dedicata all'energia, si legge che *"possono avere effetti negativi sulla biodiversità anche la produzione di biocombustibili e la generazione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili"* (p.113) e si indicano i seguenti obiettivi specifici:

*"1. promuovere la sostenibilità delle colture energetiche ribadendo la **necessità di puntare su filiere corte, che abbiano bilanci energetici (e di carbonio) realmente vantaggiosi, che non siano causa di perdita di biodiversità e di suoli;** (...)*

*3. **limitare il consumo di suolo non antropizzato** prediligendo ampliamenti, laddove possibile, di infrastrutture esistenti;*

*4. **salvaguardare le aree naturali e gli habitat;***

*5. **integrare nella pianificazione territoriale le politiche energetiche, per una ponderazione sincronica degli effetti sulle componenti ambientali e della biodiversità;***

*6. **applicare la VAS** per l'integrazione delle tematiche ambientali nella formazione di piani e programmi energetici sostenibili; (...)"* (p.115).

**2.5.4.** Inoltre, tra le specifiche minacce alla biodiversità, la Strategia indica i *"rischi per le specie autoctone legati alla diffusione di specie vegetali alloctone a rapido accrescimento per la produzione di biomasse per usi energetici"* (pag. 136).

Un identico pericolo è segnalato anche dall'Unione europea proprio nella direttiva 2009/28/CE sulle energie rinnovabili, laddove si legge che *"occorre sorvegliare l'impatto della coltivazione della biomassa, dovuto ad esempio a modifiche della destinazione dei terreni, incluso lo spostamento, l'introduzione di specie esotiche invasive ed altri effetti sulla biodiversità, e gli effetti sulla produzione alimentare"* (punto 78 del considerando).

**2.5.5.** La Strategia considera anche il tema del cambiamento climatico (pp.138, 185-190), e precisa che *"le azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici possono determinare impatti sulla biodiversità: tali impatti possono variare a seconda degli habitat e delle specie interessate e della scala spaziale e temporale presa in considerazione. Ovviamente le misure di mitigazione e adattamento che producono impatti negativi sulla biodiversità **devono essere evitate** mentre quella misure che hanno un impatto positivo sulla biodiversità rappresentano opportunità per contrastare i cambiamenti climatici da ricercare e promuovere"* (p.187).

\* \* \* \* \*

### **3. Sulla valutazione di impatto ambientale per gli impianti di energia rinnovabile.**

**3.1.** Gli impianti di energia rinnovabile non sono ad impatto zero, pertanto il Coordinamento chiede che venga modificata la disciplina regionale sulla Valutazione di impatto ambientale in

modo che l'impatto di detti impianti sia sottoposto ad attenta verifica preventiva, come peraltro prevede la normativa comunitaria.

**3.2.** Il comma 7 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006 prevede che la valutazione di impatto ambientale *"è inoltre necessaria, qualora, in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20, si ritenga che possano produrre impatti significativi e negativi sull'ambiente, per: a) i progetti elencati nell'Allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzabili per più di due anni; b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente; c) i progetti elencati nell'allegato IV."*

**3.3.** L'art. 10 comma 3 della L.R. Umbria n. 12 del 2010 prevede che *"sono sottoposti a procedura di VIA, previa Verifica di assoggettabilità espletata sulla base delle modalità di cui all'articolo 20 e dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte seconda del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, i progetti di opere o interventi elencati nell'allegato IV alla Parte seconda del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni."*

**3.4.** L'art.2 del Regolamento regionale n.7 del 2011 sottopone a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale solo *"gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica con potenza nominale complessiva superiore a 1 MW"* e *"gli impianti alimentati a biomasse di potenza elettrica superiore ad 1 Mwe"*.

**3.5.** La lett. c) del punto 2 dell'Allegato IV, alla Parte seconda, impone l'assoggettabilità alla VIA dei progetti di *"impianti industriale non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1MW"*.

L'Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152 del 2006 elenca i progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

**3.6.** Pertanto, sia il legislatore statale che quello regionale impongono l'assoggettabilità alla VIA per i progetti di opere ed interventi elencati nell'Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152 del 2006, ma sulla base della stessa normativa statale e regionale, gli impianti che hanno una potenza complessiva inferiore ad 1 MW sono esclusi dall'obbligo della VIA.

**3.7.** Il 13 dicembre 2011, il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell'Unione Europea hanno adottato la Direttiva 2011/92/UE *"concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati"*.

L'articolo 4, comma 2, della Direttiva 2011/92/UE prevede che *"fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 4, per i progetti elencati nell'allegato II gli Stati membri determinano se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. Gli Stati membri prendono tale decisione, mediante: a) un esame del progetto caso per caso; o b) soglie o criteri fissati dallo Stato membro. Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b)".*

Al terzo comma dell'art. 4 della Direttiva 2011/92/UE il legislatore europeo aggiunge che *"nell'esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri di cui al paragrafo 2, si tiene conto dei relativi criteri di selezione riportati nell'allegato III"*.

L'allegato III della Direttiva 2011/92/UE elenca i criteri di selezione che gli Stati membri devono tenere conto per disciplinare le soglie o i criteri di assoggettamento di un progetto alla VIA.

**3.8.** Ciò premesso, l'art.6, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e l'Allegato IV alla Parte seconda dello stesso D.Lgs. n. 152/2006, nonché l'art.10, comma 3, della L.R. Umbria n. 12 del 2010, risultano in contrasto con la ricordata Direttiva 2011/92/UE.

Infatti, se è vero che la direttiva comunitaria lascia agli Stati membri la facoltà di stabilire soglie e criteri per determinare, in maniera generale ed astratta, quali progetti, di cui all'allegato II della stessa, debbano essere assoggettati a procedura di VIA, tuttavia, anche nel caso in cui decidano di stabilire soglie per facilitare tale determinazione, gli Stati membri hanno l'obbligo di prendere in considerazione i criteri di cui all'allegato III, come peraltro prevede l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva.

La lett. c) del punto 2 dell'Allegato IV alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, prevedendo che siano assoggettati a VIA solo *"gli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW"*, hanno escluso dall'obbligo di valutazione di impatto ambientale tutti i rimanenti impianti a biomasse con una potenza inferiore ad 1 MW, non tenendo in considerazione gli altri criteri imposti dall'Allegato III della Direttiva 2011/92/UE.

Pertanto, l'Allegato IV Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, nella parte in cui non prevede che si tengano in considerazione gli altri criteri imposti dall'Allegato III della Direttiva 2011/92/UE, si pone in contrasto con la ricordata direttiva 2011/92/UE.

**3.9.** Tale contrasto è stato rilevato anche dal Consiglio dei Ministri con l'impugnazione della legge della Regione Marche n.3 del 26/03/2012 con la quale sono state contestate diverse norme non conformi alla direttiva 2011/92/UE sulla valutazione dell'impatto ambientale, tra le quali proprio la norma che fissa solo soglie dimensionali per l'assoggettabilità dei progetti alla VIA.

Nell'impugnativa il Governo afferma che "una regione la quale, sulla base dell'articolo 4 della direttiva, stabilisce soglie e/o criteri che tengano conto solo della dimensione dei progetti, senza prendere in considerazione anche gli altri criteri summenzionati, eccede i limiti della discrezionalità di cui dispone ai sensi degli articoli 2(1) e 4(2) della direttiva. Ne discende che le soglie di tipo esclusivamente dimensionale, fissate negli allegati della legge regionale per le attività corrispondenti a quelle dell'allegato II della direttiva, non sono conformi alla stessa".

Il Consiglio dei Ministri rileva inoltre che *"occorre osservare che gli incrementi delle soglie dimensionali, di cui agli allegati B1 e B2, non prendono in considerazione tutti gli elementi indicati nell'allegato III della direttiva, ma solo alcuni di essi (la localizzazione dei progetti oppure le caratteristiche inquinanti degli stessi) escludendo, ad esempio, il cumulo con altri progetti, la sostenibilità ambientale delle aree geografiche e il loro impatto su zone di importanza storica, culturale o archeologica. La disposizione è, pertanto, non conforme alla direttiva."*.

Inoltre, come indicato sempre nello stesso ricorso del Governo, proprio a causa della mancata previsione nel nostro ordinamento di ulteriori criteri oltre a quello dimensionale per la assoggettabilità dei progetti alla VIA, la Commissione europea ha aperto la **procedura di infrazione n.2009/2086** avente ad oggetto il decreto legislativo n.152/2006, con cui è stata recepita la normativa europea in materia di VIA e al quale la legge della Regione Umbria si è adeguata.

**3.10.** Pertanto, secondo la ricordata direttiva 2011/92/UE la procedura di VIA risulta necessaria in tutti i casi in cui si deve valutare, in base all'Allegato III della Direttiva 2011/92/UE, l'*"inquinamento e disturbi ambientali"*, il *"rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate"*, la *"capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare riguardo alle seguenti zone: (...) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione dell'Unione sono già stati superati"*.

Di conseguenza, l'art.10, comma 3, della L.R. Umbria n. 12 del 2010, nonché dell'art. 6, comma 7, e dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152 del 2006, nella parte in cui si prevede l'esclusione dalla VIA degli impianti con potenza inferiore ad 1 MW, sono in contrasto con la ricordata direttiva 2011/92/UE.

\* \* \* \* \*

#### **4. Sulla DGR n.40 del 23 gennaio 2012 e DGR n.494 del 7 maggio 1012.**

**4.1.** Il Coordinamento chiede la revoca o l'annullamento d'ufficio della DGR n.40 del 23 gennaio 2012 e della DGR n.494 del 7 maggio 1012.

**4.2.** Il regolamento regionale n.7 del 29 luglio 2011 recante la "Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili" è stato approvato dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere obbligatorio della competente Commissione consiliare.

**4.3.** Le modifiche allo stesso regolamento apportate con la DGR n.40 del 23 gennaio 2012 e con la DGR n.494 del 7 maggio 1012 non sono state sottoposte al medesimo iter procedimentale. Entrambe le DGR sono particolarmente rilevanti in quanto consentono di realizzare gli impianti ad una distanza di 300 metri dai "centri abitati" e dagli "edifici tutelati", mentre in precedenza tale distanza era stabilita in 500 metri e garantiva una maggior tutela degli abitanti delle zone interessate.

**4.4.** L'art.39 dello Statuto della Regione Umbria stabilisce che *"la potestà regolamentare di esecuzione e di attuazione delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale. I regolamenti sono emanati dal Presidente della Giunta regionale **previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione Consiliare competente secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale**".*

**4.5.** Se l'approvazione dei regolamenti è sottoposta al previo parere obbligatorio della competente Commissione consiliare, stesso iter debbono seguire le modifiche al medesimo regolamento.

**4.7.** La richiesta di revoca o di annullamento d'ufficio delle due citate DGR fa seguito alle richieste già avanzate dai seguenti consiglieri regionali:

- i Consiglieri regionali di maggioranza Fausto Galanello, Luca Barberini, Andrea Smacchi (Pd) con una mozione presentata al Consiglio regionale il 7 agosto 2012 – Atto n.962;
- il Consigliere regionale di maggioranza Oliviero Dottorini (IdV);
- il Consigliere regionale di minoranza Gianluca Cirignoni (Lega Nord);
- il Consigliere regionale di maggioranza Damiano Stufara (PRC) con una mozione depositata in data 8 ottobre 2012 – Atto n.1011;
- il Consigliere regionale di maggioranza Orfei Goracci (CU) con una lettera all'assessore regionale.

\* \* \* \* \*

#### **5. Sul conflitto di interessi dell'assessore Rometti sull'energia da fonti rinnovabili.**

**5.1.** Il Coordinamento chiede la revoca della delega sulle energie rinnovabili o della nomina dell'assessore regionale Silvano Rometti ex art.65, comma 2, lett. g) e h) dello Statuto della Regione Umbria.

**5.2.** L'art.1, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215 stabilisce che *"i titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto di interessi"*.

Il successivo comma 3 dello stesso art.1, stabilisce che il rispetto del principio contenuto nel comma 1 debba essere assicurato dalle Regioni e dalle Province autonome.

L'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi a carico dell'amministratore pubblico è posto a tutela della cura dell'interesse pubblico. Quest' obbligo costituisce un corollario del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, ex art. 97 Cost.

La definizione di conflitto di interessi è contenuta nell'art.3 della legge citata, ove è previsto che *"sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando il titolare di cariche di governo partecipa all'adozione di un atto, anche formulando la proposta, o omette un atto dovuto, trovandosi in situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero quando l'atto o l'omissione ha un'incidenza specifica e preferenziale sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, ovvero delle imprese o società da essi controllate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per l'interesse pubblico"*.

**5.3.** Nel caso delle energie rinnovabili, in data 08/03/2012, con prot. 0005863, la figlia dell'Assessore all'Ambiente della Regione Umbria avrebbe sottoscritto ed inviato al Comune di Bastia Umbra la *"Comunicazione preventiva (art.11 D.Lgs 115/08) installazione di singoli generatori eolici nonché di impianti solari termici o fotovoltaici"* avente ad oggetto l' *"Installazione di un impianto solare fotovoltaico con moduli tangenti alla superficie del tetto della vecchia superficie in eternit"*.

L'immobile interessato sarebbe ubicato in Bastia Umbra, in Via delle Tuje n. 4, in terreno identificato catastalmente al Foglio 18, Part. 179. La potenza dell'impianto solare fotovoltaico sarebbe di 79,65 kW.

La richiedente sarebbe intervenuta in qualità di "Soggetto responsabile".

La comunicazione preventiva termina dichiarando *"che entro trenta giorni dal termine dei lavori sarà depositata presso gli uffici del comune, la dichiarazione di conformità degli impianti resa ai sensi del citato D.M. 37/2008 con gli allegati obbligatori."*

**5.4.** In data 14 giugno 2012 è stata costituita la società SUN s.r.l. che opera nel settore delle energie rinnovabili.

La società SUN s.r.l. avrebbe sede in Perugia alla Strada Pieve S.Sebastiano n.37 dove risiederebbe l'assessore regionale ed avrebbe come socio unico la figlia dello stesso assessore regionale.

**5.5.** L'Assessore regionale Rometti avrebbe proposto e la Giunta Regionale dell'Umbria ha approvato con D.G.R. n. 494/2012 del 7 maggio 2012, l'atto denominato *"R.R. n. 7/2011 - Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Ulteriori modifiche ed integrazioni di allegati"*.

La D.G.R. n.494/2012 sarebbe stata proposta ed approvata dal competente assessore regionale all'ambiente in presenza del conflitto di interessi poiché la figlia del medesimo avrebbe già agito in qualità di "Soggetto responsabile" in un procedimento inerente l'installazione di un impianto solare fotovoltaico.

**5.6.** In un caso analogo a quello in esame, il TAR Puglia ha stabilito che *"è sufficiente, sul punto, richiamare l'esistenza dell'evidente conflitto di interessi in cui versava l'Assessore regionale all'Urbanistica dell'epoca Nicola Fusillo, fratello di Vito Fusillo, legale rappresentante della Fimco S.p.a., società in concorrenza con la ricorrente per l'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione del centro commerciale"* (TAR Puglia, Bari, sez. III, 28 novembre 2007, n. 3067/2007).

Inoltre, sempre secondo il TAR Puglia, *"l'adozione e l'esecuzione degli atti illegittimi (approvazione con modifiche del PRG e rigetto della domanda di autorizzazione) è avvenuta in*

*violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione alle quali l'esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi".*

5.7. Pertanto, sembra che l'Assessore all'Ambiente della Regione Umbria avrebbe proposto ed approvato la deliberazione n. 494 del 7 maggio 2012 in conflitto di interessi con l'attività della figlia; inoltre, essendo lo stesso Assessore il primo responsabile della mancanza di garanzie normative di partecipazione iniziale dei cittadini alle scelte di localizzazione degli impianti di energia rinnovabile e del mancato recepimento nella normativa regionale della Convenzione di Aarhus, della Convenzione sulla Diversità Biologica, della Strategia Nazionale sulla Biodiversità e della disciplina comunitaria in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, ciò precisato risulta ampiamente motivata la richiesta di sue dimissioni o, in mancanza delle stesse, legittima ed anzi necessaria la revoca della delega sulle energie rinnovabili o della nomina dell'assessore regionale Silvano Rometti ex art.65, comma 2, lett. g) e h) dello Statuto della Regione Umbria.

\* \* \* \* \*

Tutto ciò premesso e considerato nonché accertato, il Coordinamento per le energie rinnovabili,

#### **chiede**

- le dimissioni dell'Assessore regionale della Giunta regionale della Regione Umbria Silvano Rometti;
- alla Presidente della Giunta regionale della Regione Umbria ed alla Giunta regionale della Regione Umbria:
  - (1) di revocare o annullare d'ufficio la DGR n.40 del 23 gennaio 2012 e della DGR n.494 del 7 maggio 1012;
  - (2) in caso di mancate dimissioni, di revocare la delega sulle energie rinnovabili o della nomina dell'assessore regionale Silvano Rometti ex art.65, comma 2, lett. g) e h) dello Statuto della Regione Umbria;
  - (3) di recepire nel Regolamento regionale 29 luglio 2011, n.7 recante la "Disciplina regionale per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili" e nella "Strategia regionale per la produzione di energia da fonti rinnovabili" approvata con DGR 29 luglio 2011, n.903 della Convenzione di Aarhus, della Convenzione sulla Diversità Biologica, della Strategia Nazionale sulla Biodiversità e della disciplina comunitaria in materia di Valutazione di Impatto Ambientale;
- al Presidente del Consiglio regionale della Regione Umbria e ai Consiglieri del Consiglio regionale della Regione Umbria di discutere ed approvare la Petizione al Consiglio regionale della Regione Umbria, ex art.20 dello Statuto della Regione Umbria ed art.61 della l.r. n.14 del 2010, per il recepimento nella normativa regionale della Convenzione di Aarhus, della Convenzione sulla Diversità Biologica, della Strategia Nazionale sulla Biodiversità e della disciplina comunitaria in materia di Valutazione di Impatto Ambientale.

Il Coordinamento si riserva di organizzare ogni manifestazione ed attività utile a richiamare l'opinione pubblica sulle problematiche sopra indicate e di agire in ogni sede giudiziaria italiana ed europea per la miglior tutela della salute, dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio umbro.

Perugia, 25 marzo 2013.

F.to Coordinamento regionale sulle energie rinnovabili (Il presidente pro-tempore)

Avv. Gianfranco Angeli

